



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Il Commissario

ORDINANZA n° 3244/2

del 30 GIU. 2022

Oggetto: Prevenzione sul rischio di incendi e sui fuochi controllati in agricoltura nel territorio comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che ai sensi dell'art.15 della Legge n.225 del 22 febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

Visto il D.lvo 18 agosto 2000, n.267 ed, in particolare, l'art.54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti restrittivi per la prevenzione degli incendi e disporre controlli più incisivi da parte delle forze dell'ordine, al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale nonché alle infrastrutture pubbliche e private, per gli incendi che potrebbero verificarsi a causa di uno stato di abbandono dei terreni su cui insistono erbacce e materiali vari, fra cui anche rifiuti, depositati in maniera incontrollata;

Considerata la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio della Protezione Civile di questa Amministrazione per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;

Considerato che, le condizioni climatiche del periodo e la vegetazione spontanea secca presente nei fondi favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi, parassiti, etc, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;

Che le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o i possessori a qualsiasi titolo non hanno provveduto all'estirpazione delle erbacce secche ed alla bonifica dei cumuli di rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni;

Che l'abbandono dei terreni privi di adeguata recinzione permettono l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'innescò di incendi o di abbandoni di materiale di qualsiasi provenienza, anche infiammabile e/o inquinante;

Attesa la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, specie quelli incolti e vicini alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi ed agli spazi ed aree pubbliche;

Visti gli artt. 423, 423.bis, 424, 449 e 650 del Codice Penale,

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 205/2010;

Vista la Legge 21.11.2000, n.353 e ss.mm.ii., legge-quadro in materia di incendi boschivi;

Preso atto della Circolare Assessoriale n.15 del 01.07.2013, con la quale vengono adottate specifiche linee guida per l'abbruciamento dei rifiuti vegetali, al fine di eliminare la diffusione di organismi nocivi;

Vista la Legge n.116/2014 (legge di conversione del D.L. n. 91/2014) che ha riformulato l'art.14 inserendo il comma 6-bis all'art.182 del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente del 30 settembre 2014 recante "Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi";

Viste le Leggi Nazionali e Regionali che regolamentano il settore;

RAVVISATO

Lo stato di grave pericolosità per la pubblica incolumità per il rischio incendi boschivi e d'interfaccia urbano/rurale in prossimità di insediamenti abitativi nel territorio comunale nel periodo di maggiore rischio e fino al **15 ottobre**.

ORDINA

Alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo, terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere al loro mantenimento in perfetto stato di pulizia e con l'eliminazione della vegetazione secca, con particolare riferimento a:

- a) boschi di qualsiasi tipo di essenze, comprese le macchie mediterranee;
- b) terreni, anche quando recintati e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
- c) giardini privati di case e ville;
- d) terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali con la costante pulizia.

FA DIVIETO

- di lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione;
- di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- di usare motori, fornelli e simili che producono faville o brace nei boschi o terreni cespugliati;
- di bruciare residui provenienti dal ciclo di lavorazione agricola quali materiali plastici, polistirolo, imballaggi e quant'altro, classificati rifiuti speciali ai sensi del D.lvo n. 152/06;
- di compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio.

ORDINA ALTRESI'

Ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti e dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10;
- alla immediata rimozione, a norma di legge ed a proprie spese, di rifiuti di qualsiasi natura e/o provenienza ivi depositati, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericoli di

incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc. Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari e/o i detentori, a qualsiasi titolo, delle aree interessate, dovranno procedere ad opere di disinfestazione, di pulizia e di bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi e/o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento

AVVERTE

A) Qualora gli organi di polizia accertino, nel corso dell'attività di controllo, violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili, e saranno denunciate alla competente A.G., ai sensi degli artt.449 e 65 del C.P. e delle norme vigenti in materia nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;

B) Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni sopra impartite di recinzione, pulizia, scerbamento, disinfestazione delle aree di competenza, saranno passibili di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art.7-bis del D.lvo n. 267/2000 e s.m.i., in misura non inferiore ad € 200,00;

C) I soggetti titolari di aziende agricole dediti alla coltivazione di prodotti orticoli, in serra e in campo aperto, operanti nel territorio comunale, interessati dall'**emergenza causata da insetti fitofagi**, che hanno creato e creano notevoli ripercussioni nel mondo agricolo che potrebbero estendersi all'intera economia del territorio, con effetti rilevanti anche sull'occupazione; **potranno** effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti e secondo le modalità e le prescrizioni imposte dalla Circolare Assessoriale Prot. n° 44912 del 01.07.2013 dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale esclusivamente se contemplata da una specifica prescrizione fitosanitaria emessa dalla sezione periferica dell'Ufficio Fitosanitario Regionale, e, previa comunicazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa e al locale Comando di Polizia Municipale per la connessa attività di controllo. Nel caso in cui l'azienda agricola procederà all'abbruciamento degli scarti di tessuto vegetale qui richiamati, al di fuori delle suddette prescrizioni, saranno applicate le sanzioni penali previste dal D.lvo n. 152/06 e ss.mm. ii. per smaltimento di rifiuti non autorizzato e sarà data notizia di reato alla competente A.G.;

D) Ai sensi della legge n. 116/2014 (*legge di conversione del D.L. n. 91/2014*), **all'art.14** sono state aggiunte le seguenti modifiche:

- all'art.182 del D.L.vo n. 152/2006, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis: Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'**art.185, comma 1, lettera f)**, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). Pertanto, gli sfalci di potatura, le paglie, le sterpaglie e le erbacce derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli e il materiale forestale naturale possono essere inceneriti, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, **ma esclusivamente nel luogo dove i medesimi sono stati prodotti**. La norma in questione, che rappresenta una deroga alla gestione dei rifiuti, definisce l'abbruciamento dei residui vegetali come normale pratica agricola, al fine del

reimpiego del materiale come concimante o ammendante e, pertanto, tali operazioni sono sottratte alla normativa sui rifiuti. Le predette operazioni potranno essere svolte come di seguito descritte:

- nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, **compreso tra il 15 luglio ed il 15 settembre** la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, le suddette operazioni devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
- questa Amministrazione potrà sospendere, differire o vietare l'incenerimento del materiale vegetale e forestale naturale qualora ricorrano condizioni ambientali non favorevoli che potrebbero arrecare rischi per la pubblica incolumità;
- chiunque violi anche una delle superiori prescrizioni sarà punito con la sanzione penale prevista dall'art. 256 del D.lvo n. 152/2006 ss.mm.ii. per smaltimento illecito di rifiuti e verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e nell'apposita sezione internet del sito istituzionale di questo Comune.

DECORRENZA E VALIDITA'

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità a tempo indeterminato per il periodo compreso dalla data di pubblicazione dell'ordinanza e fino al 15 di ottobre di ogni anno, salvo ss.mm.ii. da sopravvenute disposizioni di leggi, nazionali, regionali, ed eventuali modifiche e/o proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15 ottobre, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, entro 30 gg. ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Ragusa, entro 60 gg. ricorso giurisdizionale dinanzi T.A.R. Sicilia di Catania, ovvero potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg..

Che chiunque avvista un incendio nel territorio comunale ha l'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti:

- **Corpo Forestale al Numero 1515**
- **Vigili del Fuoco al Numero 115**
- **Polizia Municipale al Numero 0932/759211**

La presente Ordinanza viene trasmessa al Settore Affari Generali del Comune per la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Modica
- Al Comando di Guardia di Finanza di Modica
- Alla Questura di Ragusa
- Al Comando della Polizia Provinciale di Ragusa
- Alla Prefettura di Ragusa
- Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ragusa
- All'Ispettorato Forestale di Ragusa

- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa
- All'Ufficio della Protezione Civile Comunale Sede
- Al Settore Ecologia Sede

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

Dalla Sede Municipale,

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Domenica Ficano

FICANO DOMENICA
2022.06.30 15:54:29

CN=FICANO DOMENICA
C=IT
2.5.4.4=FICANO
2.5.4.42=DOMENICA